



CONFINDUSTRIA

Il giorno 19 gennaio 2006 presso la SEDE di Confindustria in Roma - Viale dell'Astronomia, 30 - sono intervenuti

i Sigg.:

Dott. Giuseppe PINNA, Direttore del Personale e Organizzazione dell'Azienda Trasporti Milanesi SpA di Milano, assistito dall'aw. Luca PEDROTTI DELL'ACQUA di Assolombarda

ed iSigg.;

Franco NASSO, Walter BARICEVIC, Santino FORTINO rispettivamente Segretari Nazionali Responsabili di FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI, assistiti dai Sigg. Antonino CORTORILLO, Giovanni ABIMELECH, Piero POZZOLI-rispettivamente per le Segreteria di Milano di FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI

per procedere alla stipulazione e sottoscrizione dell'allegato Accordo di 1° livello sul trattamento economico e normativo in caso di malattia ed infortunio.

FILT CGIL

ATM SPA

FIT CISL

ASSOLOMBARDA

UILTRASPORTI

VERBALE DI ACCORDO

VISTO

- l'accordo stipulato tra le OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL con ASSTRA in data 19 settembre 2005
- l'accordo stipulato tra le OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL con ANAV in data 15 novembre 2005

CONSIDERATO

- che ATM spa è aderente e rappresentata da altra Associazione Datoriale
- la condivisa intenzione di definire contrattualmente la regolamentazione del trattamento di malattia ed infortunio applicato in ATM spa. dal 1 -8.2005

TRA

OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL

E

ATM SPA, assistita da ASSOLOMBARDA

SI CONVIENE

sul seguente trattamento economico per i lavoratori cui trovano applicazione le norma di cui al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148. E esso non trova applicazione ai lavoratori per i quali la disciplina della malattia è contenuta in disposizioni specifiche (CFL, contratti di inserimento, apprendisti, ecc.).

Art. 1

MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1. Il lavoratore ammalatosi deve avvertire senza, indugio l'azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro. assegnato. In caso di giustificato impedimento, la comunicazione può essere fatta non oltre il primo giorno di assenza. Il lavoratore è tenuto a specificare il recapito del luogo in cui si trova malato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi
2. L'eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il giorno precedente a quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all'azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente-
3. Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto secco (relativo, quindi, ad un solo evento morboso) pari a 18 mesi. Nel caso di più assenze per malattia in relazione a diversi eventi morbosi, il predetto periodo di conservazione del posto di 18 mesi si intende riferito alle

assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria). I periodi di malattia in atto o insorti prima dell'entrata in vigore del presente accordo vengono considerati utili ai soli fini del computo del periodo di comportamento secco.

4. Nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati, ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificate egualmente gravi, il periodo di comportamento sia secco che per sommatoria è di 30 mesi, durante i quali al lavoratore per i primi 18 mesi sarà corrisposto un trattamento economico complessivo pari a quello previsto al successivo comma 5. prime alinea; per gli ulteriori 12 mesi non è dovuto alcun trattamento retributivo. Trascorso il predetto periodo di 30 mesi potrà, essere richiesta l'aspettativa per motivi privati.
5. Durante i primi 18 mesi di conservazione del posto di cui al precedente punto 3, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta, il seguente trattamento economico:
 - per i primi 6 mesi l'azienda garantirà un trattamento complessivo per malattia o infortunio non sul lavoro pari alla somma degli istituti economici nazionali ed aziendali compresi nella base di calcolo utilizzata dall'INPS per determinare l'indennità di malattia a suo carico, con esclusione, comunque, di qualsiasi compenso che sia classificato e remunerato sotto la voce straordinario, di diaria e di trasferta, del premio di risultato nonché dei compensi in natura e dei servizi aziendali. Le voci fisse e continuative corrisposte per 12 o 14 mensilità sono considerate nell'importo spettante nel periodo di paga in cui è iniziato l'evento morboso. L'importo delle altre voci è rappresentato dal risultato della divisione della somma di quanto percepito ai predetti titoli nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento morboso per il divisore 360, opportunamente riproporzionato in caso di assunzione durante l'anno di riferimento.
 - per gli ulteriori 12 mesi al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda erogherà un trattamento pari alla metà della, retribuzione di riferimento se solo o con una o due persone a carico e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare
 - ex contingenza
 - scatti d'anzianità
 - tdr
 - trattamento ad personam (art. 3 punto 2 A.N. 27 Novembre 2000)
6. Ai sensi dell'art.1 comma 2 della legge 12 Luglio 1988 n. 270 si intendono derogate come segue le disposizioni di cui ai commi 4 e 11 dell'art. 24 dell'All. A del RD 8 gennaio 1931, n 148 :
 - decorsi i 18 mesi durante i quali è corrisposto il trattamento economico di malattia, perdurando lo stato di patologia, è concessa con deliberazione del Direttore, l'aspettativa senza retribuzione per una durata massima di 6 mesi
 - superato il periodo di comportamento e scaduto il suddetto periodo di aspettativa, si può procedere all'esonero definitivo dal servizio.
7. Nei casi in cui sia eventualmente accertato e certificato, con le modalità di cui all'art. 29 all. A) RD 148/31 che lo stato patologico abbia determinato una inidoneità che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatagli. l'azienda darà applicazione all'accordo nazionale 27 Giugno 1986 "Disciplina nazionale, relativa al personale inidoneo". %
Ove richiesto dall'azienda è fatto obbligo al lavoratore inidoneo ricollocato di sottoporsi all'esame delle commissioni mediche previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare il grado di riduzione della propria capacità lavorativa. Il costo della visita, medica di cui sopra è a carico dell'azienda.

Art. 2

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

1. Ferme restando le disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi di forza maggiore, dal lavoratore interessato tramite comunicazione, anche telefonica, nel caso di infortunio intervenuto fuori dalla propria sede di lavoro, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce



A tale specifico riguardo analoga denuncia dovrà essere resa dal lavoratore in caso di infortunio in itinere, intendendosi per tale l'infortunio eventualmente occorso ai lavoratori negli specifici casi disciplinati dall'articolo 12 dei D.Lgs. 23.2.2000. n. 38-

2. Il lavoratore infortunato ha diritto a conservazione del posto:
 - in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
 - in caso di infortunio sul lavoro sino alla guarigione clinica comprovata, con rilascio del certificato medico definitivo da parte del Servizio sanitario competente.
3. Durante il periodo di infortunio (o malattia professionale), l'azienda garantirà al lavoratore, per l'intero periodo di assenza come sopra determinato, un trattamento complessivo pari a quello previsto al precedente articolo 1, comma 5 primo alinea.
4. Le aziende potranno attivare coperture assicurative per garantire ai lavoratori infortunati indennizzi pari ai trattamenti integrativi di cui al precedente comma 3.
5. Superato il termine di conservazione del posto come sopra determinato, qualora il lavoratore non riprenda servizio entro il giorno lavorativo successivo a quello di guarigione indicato nel relativo certificato, la sua assenza sarà considerata arbitraria.

Art.3 DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il lavoratore ammalatosi o infortunatosi non può allontanarsi dal luogo comunicato all'azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia o di infortunio debba recarsi in altra località, lo stesso deve avvisare preventivamente l'azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo comma 2-
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all'azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere;
 - dalle 10,00 alle 12.00
 - dalle 17,00 alle 19.00
3. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l'inosservanza di quanto convenuto all'art. 1 commi 1 e 2 e all'art. 3 commi 1 e 2 del presente Accordo integra gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'art. 42, comma 1 punto 10) dell' All. A) al KD 8 gennaio 1931, n. 148. Tale situazione comporterà, altresì, per l'operaio la decadenza dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non eroga l'indennità di malattia e per l'impiegato (nonché per l'operaio, per i primi tre giorni di malattia) la decadenza dal diritto alla retribuzione per tutto il periodo di malattia, con modalità analoghe a quelle previste dall'INPS. in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale l'inosservanza, predetta implica la decadenza dal diritto ai trattamenti aziendali dal giorno in cui si è verificata.
4. L'azienda assicura il trattamento economico convenuto anche mediante integrazione delle indennità a carico dell'INPS o dell'INAIL.
5. I suddetti trattamenti non si cumulano con le indennità dovute dagli Enti previdenziali, ma le integrano per differenza nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, secondo i criteri stabiliti nel presente accordo.
6. Le prestazioni di malattia e di infortunio erogate da INPS ed INAIL di importo inferiore al risultato di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del presente accordo, sono integrate a carico dell'azienda dopo essere state lordizzate.
7. Per le indennità erogate dall'azienda rimane confermata la disciplina di cui all'articolo 15 del CCNL 23 Luglio 1976.
8. Gli importi dei ratei di 13.ma e 14.ma relativi ai periodi di infortunio e malattia, anche ove erogati da INPS ed INAIL, sono corrisposti al lavoratore alle scadenze stabilite per le predette mensilità aggiuntive dal CCNL.

Se *[Signature]* *2* *W*

9. Per i contratti a tempo determinato valgono le norme di legge vigenti in materia.
- 10 Restano ferme le norme in materia di cui agli articoli 7, 8 e 9 dell'allegato A) all'Accordo nazionale 27 Novembre 2000 (area operativa della mobilità).

Art.4 ASPETTATIVA

1. Ai sensi dell'articolo I. comma 2 della Legge 12 Luglio 1988, n. 270, con il presente articolo si intendono derogate le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 24 dell'Ali. A) del RD 8 gennaio 1931, n. 146.
2. Nell'ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di una condizione di temporanea inidoneità che impedisca l'esercizio delle funzioni affidategli, in mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di 12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due.
3. La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci:
 - retribuzione tabellare
 - ex contingenza.
 - scatti d'anzianità
 - tdr
 - trattamento ad personam (art. 3 punto 2 A.N. 27 Novembre 2000).
- 4 Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di 6 mesi.
- 5 Scaduti i suddetti periodi di aspettativa si può procedere all'esonero definitivo dal servizio ai sensi dell' articolo I, comma 6, secondo alinea, qualora il lavoratore non accetti la collocazione in posti disponibili compatibili con la temporanea inidoneità.

5

Art.5 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le parti confermano che con la individuazione degli istituti di cui al punto 5 dell'art. 1 non intendono modificare la regolamentazione delle voci stabilite aziendali.
2. In fase di prima applicazione vengono previste le seguenti decorrenze:
 - Comporto secco: ai fini della conservazione del posto non verrà considerato il periodo di assenza effettuato prima del 1.1.2005
 - Comporto per sommatoria: ai fini della conservazione del posto saranno valutate le assenze a decorrere dal 1.1-2006
 - Ai fini della determinazione del trattamento economico da erogare dal 1.1.2006 ai sensi dell'articolo 1 commi 4 e 5, dovranno essere considerati i soli periodi di assenza per malattia a partire dall'1.1.2005 e, pertanto, in via transitoria, il trattamento economico di cui all'art. 1 comma 5 secondo alinea sarà comunque esteso fino al termine del periodo di comporto.

Art.6 DECORRENZA E DISCIPLINE APPLICABILI

1. Le parti stipulanti si incontreranno con cadenza semestrale, la prima entro il mese di giugno 2006, per verificare l'andamento delle assenze per malattia nel settore nonché per valutare i costi conseguenti e le iniziative istituzionali intraprese al fine di assicurare al settore le necessarie coperture.
2. Il presente accordo ha efficacia dal 1.1.2006 fatte salve le decorrenze di prima applicazione

3. Della stessa data del 1.1.2006 non avranno più efficacia le diverse discipline precedentemente applicate.

Art.7 ABROGAZIONI

1. Considerato che, a seguito dell'art.1 comma 148, della legge finanziaria 2005 e succ. modifiche, sono state abrogate le norme speciali relative alla regolamentazione del trattamento di malattia nel settore e quindi trovano applicazione i principi generali dell'ordinamento in materia, non sono più valide le seguenti discipline negoziali:


1. Titolo V del CCNL 23.7-1976 e precedenti A.N.(11.8.1947, 29.10.1 %3);

2. Ari- 14 CCNL 12.3-1980;


e quant'altro fosse in contrasto con la presente disciplina.

La presente intesa è subordinata, per ATM spa, alle superiori approvazioni.



Per FILT CGIL

Per FIT CISL


Per UILT UIL



Per ATM spa


Per ASSOLOMBARDA


VERBALE DI ACCORDO
trattamento economico e normativo in caso di malattia/infortunio

VISTO

l'accordo di primo livello stipulato tra le OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL con ATM spa. relativo li trattamento di malattia ed infortunio

CONSIDERATO

- la specificità di ATM spa, anche in considerazione dei trattamenti di carattere assistenziale attualmente riconosciuti al personale
- la necessità di assicurare condivisa applicazione della disciplina dei trattamenti integrativi di malattia ed infortunio previsti dal primo livello contrattuale, tenuto conto delle suddette specificità

TRA

le OO.SS. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL, assistite dal Coordinamento RSU

E

ATM SPA

Si CONVIENE

Art. 1

MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

1. I commi 1-2 dell'art. 1 — Malattia ed infortunio non sul lavoro dell'Accordo di primo livello del 30.12.2005 trovano applicazione nei seguenti termini, già previsti dagli Ordini di Servizio vigenti alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Il lavoratore che si deve assentare per malattia o prosecuzione della stessa, deve comunicare tempestivamente e con il massimo preavviso possibile rispetto all'inizio del turno, salvo casi di forza maggiore e comunque entro le 24 ore, l'impossibilità, a prendere servizio, specificando il recapito del luogo in cui si trova ammalato. ,

Entro il 2° giorno successivo al rilascio, ovvero entro tre giorni dall'inizio della assenza, il lavoratore deve inviare all'azienda il certificato medico idoneo attestante la malattia, da cui risulti la data di rilascio, la data di inizio dell'assenza, e la relativa prognosi.

2. Ai fini della applicazione della norma prevista dal comma 4 dell'art. 1 dell'Accordo di primo livello, la certificazione dovrà essere inviata alla struttura sanitaria designata dalla Azienda per la Medicina del Lavoro che sarà altresì incaricata, di valutare la equivalente gravità di malattie debitamente certificate diverse da quelle indicate dall'Accordo stesso.


3. In relazione a quanto previsto dal comma. 4 dell' art.1 dell'Accordo di primo livello. ATM assicurerà per i 12 mesi successivi ai primi 18 mesi di assenza per malattia, un trattamento economico pari al 50% della retribuzione di riferimento composta dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare
 - ex contingenza
 - scatti d'anzianità
 - tdr
 - trattamento ad personam (art. 3 punto 2 CCNL 27 Novembre 2000).
4. Ai fini del computo del trattamento da riconoscere durante i primi 6 mesi di assenza per malattia (rif. Art 1 comma 5 primo alinea dell'Accordo di primo livello) verranno considerati ai fini della media prevista i compensi di cui alla allegata tabella 1).
 Gli stessi istituti saranno utilizzati per la determinazione della media prevista per i primi 18 mesi di assenza dovuti a malattia grave (rif. : art- 1 comma 4 Accordo primo livello) e per l'intero periodo di assenza dovuta ad infortunio (rif. ; art. 2 comma 3 Accordo di primo livello).
5. Il trattamento economico previsto dal secondo alinea dell'art. 1 comma 5 dell'Accordo di primo livello, relativo ad assenze per malattia infortunio non sul lavoro successive ai primi 6 mesi, è assicurato da ATM nella misura del 70% della retribuzione di riferimento, se il dipendente è solo o con una o due persone a carico e dell' 85% della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due, composta, dalle seguenti voci:
- retribuzione tabellare
 - ex contingenza
 - scatti d'anzianità
 - tdr
 - trattamento ad personam (an- 3 punto 2 CCNL 27 Novembre 2000).

Art. 2 INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

- 1 Il comma 1 dell'art- 2 —infortunio sul lavoro e malattia professionale- dell'Accordo di primo livello trova applicazione nei seguenti termini, già previsti dagli Ordini di Servizio vigenti alla data. di sottoscrizione del presente Accordo.
- Ferme [e disposizioni di legge in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali, l'agente deve comunicare tempestivamente. salvo casi di forza maggiore e comunque entro 24 ore dall'evento, ogni infortunio subito in occasione e a causa di lavoro anche se di lieve entità. In caso di infortunio in itinere ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 38/2000 i) lavoratore dovrà comunicare l'evento con il massimo preavviso possibile e comunque anticipatamente rispetto all'inizio del turno. Per ogni evento di infortunio il lavoratore dovrà consegnare, con la massima urgenza, salvo casi di forza maggiore (infortuni particolarmente gravi - ricoveri) la certificazione utile ai fini della stesura della denuncia, specificando il recapito del luogo di reperibilità-
 La comunicazione di prosecuzione di infortunio dovrà essere resa con il massimo preavviso possibile comunque prima del proprio turno di servizio

Art. 3 DISPOSIZIONI COMUNI

- 1 Non è richiesta la reperibilità (rif. : art- 3 comma 2 dell'Accordo di primo livello) nell'arco temporale relativo al primo certificato d'apertura dell'infortunio in occasione ed a causa di lavoro.
- 2 L'Azienda si impegna ad attivare — entro il 30.6.2006 - apposito numero verde per le comunicazioni dovute al **call-center relative alle assenze di malattia/infortunio**


3

 The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are initials that appear to be 'D.A.', 'L.C.', and 'B.S.'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'Viale'. On the right, there are more signatures, including one that appears to be 'M. Accordo' and another that looks like 'AZIENDA'. There are also some smaller initials and marks scattered around.

Art-4
DECORRENZA E DISCIPLINE APPLICABILI


1. Il presente accordo, che integra la disciplina di cui all'Accordo di primo livello stipulato in data 30/12/2005. ha decorrenza, dall'1/1/2006 e costituisce, congiuntamente allo stesso, l'impianto normativo ed applicativo in materia di trattamento economico e normativo di malattia ed infortunio per il personale di ATM spa soggetto al R.D. 148/31 a cui non si applicano disposizioni specifiche (CFL - contratto inserimento - apprendisti - ecc.).
Dalla stessa data non avranno più efficacia le diverse discipline aziendali precedentemente applicate che sono state superate a seguito di disdetta aziendale ed integralmente sostituite dagli Accordi in materia di primo e secondo livello stipulati in data 30.12.2005.
2. Nei casi di aspettativa, di cui all'art. 4 dell'Accordo di primo livello non troverà applicazione quanto previsto al comma 8 art. 24 allegato A) RD 148/31,
3. L'Azienda provvederà ad informare in tempo utile il personale interessato alla scadenza del periodo di comporto/aspettativa
4. Resta confermata la vigente disciplina aziendale relativa al personale inidoneo.
5. Le parti convengono di sviluppare incontri semestrali per l'analisi delle assenze, con particolare attenzione ai periodi di maggior criticità, produttiva o durante i quali si verifica una maggior concentrazione delle assenze.

La presente intesa è subordinata, per ATM spa, alle superiori approvazioni.

Per FILT
CGIL

Per FIT CISL


Per ATM spa



Per UILT UIL

Per il COORDINAMENTO RSU






TABELLA I

RETRIBUZIONE	DESCRIZIONE
222/522	Magg. ore lav. t.nott. avv. c.
223/523	Magg. ore lav. t.nott. non avv. c.
240	Media giornal. indennita' consolidate
241	Media giornal. indennita' consolidate
286	Premio A.V.I.S.
290	Incentivo alla diligenza
291	Incentivo alla diligenza
292	Incentivo alla diligenza
295	Incentivo vendita titolo viaggio
313	Ind.mans.centralinisti non vedenti
322	Ind.maneg.denaro impiegati cassa
323	Ind.fissa maneggio denaro imp.cassa
324	Indennita' per prestazioni esterne
331	Indennita' di galleria
333	Compenso per reperibilita'
335	Ind. disagi carro socc. e aut.spec.
336	Premio servizio neve
338	Indennita' di reggenza
340	Ind. spost.pasto e guardia veicoli
344	Ind.di disagio per fond.sald.lav.pez.
349	Ind.forgiatori e add.soff.e smerigl.
351	Comp.lavori ausil.autisti Direzione
353/653	Lavoro festivo turno avv. Part-time
354	Indennita' concorso pasti
358/658	Compenso convenz. a retrib. maggior.
362/662	Magg. ore lav.turno nott.avvicendato
363/663	Magg. ore lav.turno nott.non avv. c.
370/670	ore lav.fest.naz.pers.t.rot.
374/674	Prestaz.convenz.occas.a retrib.norm.
375/675	Ora convenzionale
378/678	Ora ordin. e/o dispon.serv.neve
380	Ind. prest. f/s. senza trasferta
386	Ind. rimessam. e manovra vetture
387	Compenso personale abilitato alla guida
393	Comp.pers.distac.c/o altro deposito
394	Ind. giornaliera di prestazione
395	Indennita' giorn. di ristrutturazione
396	Ind. giornaliera di mansione
397/697	Ind. giorn. p.v. e turno avvicendato
398/698	Ind. lav.domenic.p.v.e turno avv. c.
400	Indennita' di mobilita'
499	Ind. giornaliera Ex-Socimi
684	Ind. giornaliera di prestazione


 A.C.
 R.K.
 M. Accordo_AZIENDALE.doc

Note

- Gli istituti "gratifica di produttività semestrale" (cod. 129), e "compenso impiegati formazione orari" (cod. 328), stante la regolare periodicità della corresponsione, saranno assimilati, ai soli fini del computo del trattamento economico da riconoscere nei periodi di assenza per malattia/ infortunio, alla retribuzione fissa.
- Il compenso "ore conv. a retrib. straord. feriale " (cod. 357) sarà considerato utile ai fini della media dei compensi di cui alla tabella I relativamente al solo personale operaio.
- Le Parti si riservano, in caso di introduzione di nuovi e diversi compensi /indennità, di valutare congiuntamente l'utilità degli stessi ai fini del computo della media,



Handwritten signatures and initials, including the name "Beard" and the initials "S.E.".